



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. PISCHEDDA"

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Via Verdi, 18 - 08042 BARI SARDO (NU)

TEL. +39.0782/223246

E Mail: NUIC86200C@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIC86200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito istituzionale: <https://www.icbarisardo.edu.it/>

Codice Fiscale: 91005680912 – Codice Univoco Ufficio UFYLSG

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

ISTITUTO COMPRENSIVO "EMILIA

PISCHEDDA" BARI SARDO

Codice meccanografico NUIC86200C

Dirigente Scolastico: PROF.SSA Maria Veronica Cani

Referente : Prof.ssa Pilloni Mara

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 06 DEL 16/12/2022

DELIBERA CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 40 DEL 21/12/2022

1. INTRODUZIONE

1.1.FINALITÀ

Il presente Protocollo, inserito in allegato al Regolamento di Istituto, è rivolto ai docenti ed ai vari professionisti che lavorano all'interno della scuola e contiene le indicazioni operative per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano gli studenti del nostro Istituto. Il protocollo per le emergenze non vuole essere un approccio alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo alternativo alla prevenzione, ma complementare. L'approccio della prevenzione resta di fondamentale importanza perché permette di far crescere la consapevolezza e mantenere l'attenzione sul tema nel contesto scolastico.

L'adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo o cyberbullismo è finalizzato a:

- evitare che un caso non venga riconosciuto
- capire il livello di gravità del caso
- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima
- responsabilizzare il bullo e prendersi cura della maturazione delle sue competenze sociali
- occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori)
- collaborare in maniera efficace con i genitori considerandoli alleati con i quali condividere strategie ed obiettivi ed informazioni sulle competenze dei ragazzi.
- costruire rete col territorio
- rendere evidente presso gli studenti la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

Affinché il protocollo diventi uno strumento efficace per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è opportuno che venga fatto conoscere presso i docenti, le famiglie e gli stessi studenti.

2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto:

- ✓ dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- ✓ Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni alivello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- ✓ dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- ✓ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- ✓ dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- ✓ dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – nota ministeriale n.2519 del 15/04/2015;
- ✓ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- ✓ dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- ✓ dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- ✓ dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 - **Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**;
- ✓ dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzionee di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- ✓ Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo eCyberbullismo - nota ministeriale n.482 del 18-02-2021.

Il termine **bullismo** deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità del comportamento** : Il comportamento che viene messo in atto dal bullo è premeditato e si traduce in prepotenze dirette o indirette verso la vittima;
- **Ripetitività nel tempo**: Le prepotenze sono continue nel tempo, non si fermano ad un singolo attacco, possono ripetersi per mesi o addirittura anni.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

Possono essere distinte due forme di **bullismo**:

Diretto, che consiste in azioni fisiche (quali ad esempio picchiare, spingere, appropriarsi e rovinare oggetti) o verbali (offendere, insultare, deridere, minacciare);

Indiretto, più difficile da individuare ma non meno pericoloso, che si attua attraverso l'esclusione dal gruppo dei coetanei, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie riguardanti la vittima.

Non si può parlare di bullismo se si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale. Questi episodi, più o meno gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato). Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi che eccedono in umiliazioni vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo.

Il bullismo deve essere distinto anche dal “disturbo della condotta” che è una patologia e, come tale, richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.

Per **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini, tra realtà virtuale e vita reale, risultano non sempre definibili.

Sebbene Internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite E-mail o Chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima, usando una forma di “bullismo” che, in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese “cyberbullying” (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blog, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- ✓ **Pervasività**: se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- ✓ **Anonimato**: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una deresponsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- ✓ **Pubblico** più vasto e rapida diffusione: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- ✓ **Permanenza** nel tempo: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita “*happy slapping*”, cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto “*sexting*”), ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo. Tale punizione avviene con la pratica denominata “*kick*” (cioè “calcio”).

Il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Rientrano nel CYBERBULLISMO:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale di un altro utente, dal gruppo di amici, dalla chata da un gioco interattivo.

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo anche se nel contesto virtuale l’atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti “attori”. Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale cioè dei processi, tramite i quali l’individuo si auto-giustifica disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione

autoregolatoria cioè il controllo interno.

3. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; **di conseguenza anche solo un atto, che nel mondoreale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.**

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe	I cyberbulli possono essere sconosciuti
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere

	potenzialmente in uso da parte di milioni di persone
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.

Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

4.1. LA NUOVA LEGGE

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*.

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Obiettivo della legge:** *il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*
- **Definizione di «cyberbullismo»:** *con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*
- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking ([art. 612-bis c.p.](#)). In caso di condotte di ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#)) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti

dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

4.2. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
- c) Culpa in vigilando e in educando della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, i quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

4.3.PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto(CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

5. LE AZIONI DELLA SCUOLA

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Le misure messe in campo dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano tre ambiti distinti:

- a) **la prevenzione**
- b) **la collaborazione con l’esterno**
- c) **l’intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive-educative e sanzioni.**

5.1. LA PREVENZIONE

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

- promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
- ridurre il rischio fermando l’evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
- ridurre l’impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all’interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l’insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di **prevenzione**:



PREVENZIONE UNIVERSALE: si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.

PREVENZIONE SELETTIVA: prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi.

PREVENZIONE INDICATA: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

La nostra scuola ha attuato e prevede di attuare corsi di formazione e/o giornate formative e informative rivolte a docenti attraverso dei corsi con esperti del settore (psicologi - Polizia di Stato e altre figure presenti sul territorio), al fine di fornire a chi sta a contatto con i bambini e i ragazzi validi strumenti conoscitivi per essere in grado di:

1. sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona.
2. cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.
3. Individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo e bullismo.

La scuola in tal senso ha già partecipato al progetto Generazioni Connesse che ha permesso di sensibilizzare sul tema in questione con l'approvazione del documento di E-policy d'Istituto.

Sempre per quanto riguarda la prevenzione con riferimento alla sicurezza informatica all'interno della scuola, l'istituto si è già dotato di un regolamento per l'uso corretto delle TIC, sulla base dei riferimenti normativi e in linea con il documento di E-policy.

Per quanto riguarda il corretto e sicuro utilizzo delle tecnologie digitali, l'istituto ha già provveduto e provvederà ad una formazione specifica rivolta agli studenti, ai docenti e ai genitori.

È importante che anche i genitori conoscano le proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli e che siano consapevoli delle necessità di un'adeguata vicinanza cercandoli controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli.

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- ✓ l'istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- ✓ la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- ✓ la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- ✓ La promozione di un curriculum di Educazione Civica sui temi di un uso consapevole delle TIC a partire dalla scuola primaria.
- ✓ la messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

5.2.LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- ✓ azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- ✓ incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- ✓ incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare

un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

5.3. L'INTERVENTO IN CASI ACCERTATI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE-EDUCATIVE E SANZIONI.

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.


Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

6. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

- 1) Prima segnalazione**
- 2) Valutazione approfondita**
- 3) Gestione del caso attraverso uno o più interventi**
- 4) Monitoraggio**



La fase di **PRIMA SEGNALAZIONE** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione.

Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

La **SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE** sarà scaricabile dal sito dell'I.C. "Emilia Pischedda" nella sezione dedicata e sarà possibile compilarla direttamente online dal sito dell'istituto e allegata in calce a questo protocollo. Sarà inoltre reperibile presso i docenti afferenti al Team Bullismo.

Può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo.

La prima segnalazione può essere inviata all'indirizzo email sportello.bullismo@icbarisardo.edu.it del **Team Emergenze** creato appositamente per le segnalazioni.

Il modello del **MODULO DI SEGNALAZIONE** viene messo a disposizione dei docenti e genitori della secondaria e quarta/quinta primaria anche tramite registro elettronico con apposita circolare.

Venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo, il referente del bullismo informerà subito il Dirigente Scolastico e il coordinatore di classe. Il Dirigente Scolastico con il supporto del referente del bullismo analizzerà e valuterà i fatti e se necessario si procederà alla valutazione approfondita con il supporto del Team delle emergenze.

Il **Team per le emergenze** del nostro Istituto è composto dall'insegnante referente per il bullismo e il cyberbullismo, dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore e da uno o più insegnanti aventi competenze trasversali possibilmente provenienti da ciascuno dei plessi della secondaria e della primaria.

Il Team per le emergenze opera facendo sempre riferimento al dirigente e lavora in stretta collaborazione con il team docenti


La fase di **VALUTAZIONE APPROFONDITA** comincia nel momento in cui il Team per le emergenze riceve il modulo di segnalazione e accoglie la comunicazione di un presunto caso

di bullismo o cyberbullismo. La valutazione approfondita del caso viene effettuata dal Team per le emergenze e si propone i seguenti obiettivi:

- ✓ raccogliere informazioni sull'accaduto
 - ✓ valutare la tipologia e la gravità dei fatti
 - ✓ avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del bullo o della vittima)
 - ✓ capire il livello di sofferenza della vittima
 - ✓ valutare le caratteristiche di rischio del bullo
 - ✓ prendere una decisione per la gestione del caso
- ✓ In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- ✓ Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- ✓
- ✓ La fase di **GESTIONE DEL CASO** comincia al termine dei colloqui di approfondimento e sulla base della lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita viene stabilito il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ LIVELLO DI RISCHIO ✓ DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE ✓ <u>Codice verde</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LIVELLO SISTEMATICO ✓ DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE ✓ <u>Codice giallo</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LIVELLO DI URGENZA ✓ DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE ✓ <u>Codice rosso</u>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi di emergenza con supporto della rete

- ✓
- ✓ Sulla base di quanto rilevato:
- ✓ Se i fatti **NON SONO** configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- ✓ Se i fatti **SONO** confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team deciderà quali azioni intraprendere.
- ✓ Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.



- ✓
- ✓ Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione a seconda della gravità prevede:
- ✓ Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- ✓ Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente Scolastico;
- ✓ Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 - sospensione dalle lezioni.

- ✓ Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
- ✓ Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- ✓ Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Il **MONITORAGGIO** a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- a) si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppecoinvolto;
- b) provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

7. CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione. Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.

Inoltre è fondamentale considerare il comportamento del bullo all'interno del gruppo e del contesto. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto.

Bisogna da un lato lavorare sulle competenze trasversali dei docenti per far sì riescano ad intercettare le situazioni di disagio e farle emergere, e per questo è fondamentale la formazione continua.

Dall'altro lato è necessario sviluppare le competenze emotive degli studenti necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni, accompagnandoli in percorsi che li aiutino a comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. A questo proposito sarà opportuno sviluppare specifici progetti di educazione emozionale a cura di esperti del settore, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria.

In questo percorso non possono mancare i genitori che necessariamente vanno coinvolti a tutti i livelli, a partire dalla formazione, imprescindibili per la buona riuscita di una qualsiasi strategia contro il bullismo/cyberbullismo che venga messa in atto dalla scuola.

Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi famiglia, scuola ed istituzioni.

COLLOQUIO CON LA VITTIMA

Membri del team Bullismo che si occupano del caso:

Nome _____

Nome _____

_Nome _____

_Nome _____

Nome _____ Classe _____

Quando la scuola è stata messa a corrente del caso? _____

1. Che tipo di bullismo è avvenuto? Seleziona le forme di bullismo menzionate dalla vittima:

Osservazioni	Sì/No
1. è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo	
2. è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;	
3. è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato	
4. sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";	
5. gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);	
6. è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;	
7. gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;	
8. ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;	
9. è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;	
10. ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media	
11. ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare.	
2. Quante volte sono successe le prepotenze?	
<input type="checkbox"/> solo una o due volte	
<input type="checkbox"/> tre o più volte	
3. Quando è stata l'ultima volta che sono state fatte prepotenze?	
4. Da quanto tempo va avanti il bullismo? (Seleziona la risposta migliore)	
<input type="checkbox"/> una / due settimane	<input type="checkbox"/> 2 - 6 mesi <input type="checkbox"/> _____ anni
<input type="checkbox"/> un mese	<input type="checkbox"/> 6 - 12 mesi

5. Gli studenti che hanno preso parte attivamente agli episodi di bullismo:

Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____

6. Gli studenti che possono sostenere/ hanno sostenuto la vittima:

Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____

7. Informazioni aggiuntive:

8. L'insegnante / coordinatore di classe è stato informato? Sì No Quando ? _____

Informazioni aggiuntive insegnante/coordinatore di classe:

9. L'insegnante della classe ha parlato con i compagni scelti per sostenere la vittima (inserire data):

10. I genitori / tutori della vittima sono stati contattati (inserire data):

COLLOQUI INDIVIDUALI CON IL BULLO

Membri del team Bullismo che si occupano del caso:

Nome _____
_Nome _____
_Nome _____
_Nome _____

—

1. Nome _____ Classe _____

Osservazioni durante il colloquio:

2. Nome _____ Classe _____

Osservazioni durante il colloquio:

3. Nome _____ Classe _____

Osservazioni durante il colloquio:

4. Nome _____ Classe _____

Osservazioni durante il colloquio:

N.B. È preferibile effettuare i colloqui uno dopo l'altro nello stesso giorno per evitare scambio d informazioni tra gli interessati.



DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza consupporto della rete

ANNOTAZIONI:

MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI

	AZIONI INTRAPRESE	La situazione è
<i>Aggiornamento 1Data</i>		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come:
<i>Aggiornamento 2Data</i>		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come:
<i>Aggiornamento 3Data</i>		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come:
<i>Aggiornamento 4Data</i>		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come:
<i>Aggiornamento 5Data</i>		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come: